



La donazione di Costantino

da *Monarchia*, III, 10

Dante Alighieri

La donazione di Costantino

Nel terzo libro del *Monarchia* Dante affronta il problema del rapporto fra Impero e Papato, affermando che il potere dell'imperatore non deriva dal papa, ma direttamente da Dio. Gli argomenti addotti a sostegno di tale tesi si ricollegano sia ad interpretazioni delle Sacre Scritture sia ad elementi di carattere storico: fra questi ultimi, particolarmente importante è quello che nega validità, ma non autenticità, al documento detto *Donazione di Costantino*, a cui veniva a quel tempo fatta risalire l'origine del potere temporale del pontefice. Sarà solo Lorenzo Valla, nel 1440, a dimostrare, con il suo opuscolo *De falso credita et ementita Constantini donatione*, che il documento è un falso.

Con il nome di *Donazione di Costantino* si indica un documento che l'imperatore Costantino avrebbe inviato a papa Silvestro nel 313, allo scopo di definire le dignità ecclesiastiche e i beni temporali della Chiesa. Il testo, pervenuto a noi in due redazioni (l'una latina e l'altra greca) è diviso in due parti: la *confessio*, in cui è contenuto il racconto della guarigione dalla lebbra di Costantino e la sua successiva conversione alla religione cristiana, e la *donatio* vera e propria, in cui viene riconosciuta al Vescovo di Roma la supremazia su tutte le Chiese e sui quattro patriarchi orientali, nonché la sovranità civile su Roma, la penisola italica e l'intero Occidente. Il primo a sollevare dubbi sull'autenticità di tale documento fu l'imperatore Ottone III nel X secolo. Il primo papa che se ne avvalse fu Leone X nel XVI secolo.

X

Dicunt adhuc quidam quod Constantinus imperator, mundatus a lepra intercessione Silvestri tunc summi Pontificis, Imperii sedem, scilicet Romam, donavit Ecclesie cum multis aliis Imperii dignitatibus¹. Ex quo arguunt dignitates illas deinde neminem assumere posse nisi ab Ecclesia recipiat, cuius eas esse dicunt; et ex hoc bene sequeretur auctoritatem unam ab alia dependere, ut ipsi volunt.

Positis et solutis igitur argumentis que radices in divinis eloquiis habere videbantur, restant nunc illa ponenda et solvenda que in gestis humanis et ratione humana radicanur. Ex quibus primum est quod premittitur, quod sic sillogizant: "ea que sunt Ecclesie nemo de iure habere potest nisi ab Ecclesia" - et hoc conceditur - "romanum regimen est Ecclesie: ergo ipsum nemo habere potest de iure nisi ab Ecclesia"; et minorem probant per ea que de Constantino superius tacta sunt. Hanc ergo minorem interim et, cum probant, dico quod sua probatio nulla est, quia Constantinus alienare non poterat Imperii dignitatem, nec Ecclesia recipere. Et cum pertinaciter instant, quod dico sic ostendi potest: nemini licet ea facere per offitium sibi deputatum que sunt contra illud offitium; quia sic idem, in quantum idem, esset contrarium sibi ipsi: quod est impossibile; sed contra offitium deputatum Imperatori est scindere Imperium, cum offitium eius sit humanum genus uni velle et uni nolle tenere subiectum, ut in primo huius de facili videri potest; ergo scindere

X

Alcuni inoltre sostengono che l'imperatore Costantino, mondato dalla lebbra per intercessione di Silvestro, allora Sommo Pontefice, donò alla Chiesa la capitale dell'Impero, cioè Roma, con molti altri domini imperiali¹. Sulla base di questo fatto, argomentano che da allora nessuno può possedere quei domini se non li riceve dalla Chiesa alla quale, secondo essi, appartengono; e da ciò conseguirebbe logicamente che l'una autorità dipende dall'altra, come essi pretendono.

Dopo aver esposto e confutato gli argomenti che sembravano avere le loro radici nella Sacra Scrittura, restano ora da esporre e confutare quelli che si fondano su eventi umani e su ragionamenti umani. Tra questi il primo è proprio quello su accennato e che i suoi sostenitori traducono nel seguente sillogismo: "quelle cose che appartengono alla Chiesa nessuno può averle di diritto se non dalla Chiesa - questo lo concedo -; ora, l'Impero romano appartiene alla Chiesa; dunque, nessuno può averlo di diritto se non dalla Chiesa". E dimostrano la premessa minore con quanto si è detto sopra a proposito di Costantino. Io invece nego quella minore, e sostengo che la dimostrazione che adducono è priva di valore, poiché Costantino non poteva alienare i domini imperiali, né la Chiesa poteva accettarli. E poiché essi insistono con pertinacia sulla loro tesi, io posso dimostrare la mia nel modo seguente: a nessuno è consentito valersi dell'ufficio affidatogli per compiere atti contrari all'ufficio stesso (poiché una stessa cosa in quanto tale sarebbe contraria a se stessa, il che è impossibi-

1. Dicunt... dignitatibus: cfr. box di approfondimento, sopra.

Imperium Imperatori non licet. Si ergo aliquae dignitates per Constantinum essent alienate – ut dicunt – ab Imperio, et cessissent in potestatem Ecclesie², scissa esset tunica inconsutilis³, quam scindere ausi non sunt etiam qui Christum verum Deum lancea perforarunt⁴. Preterea⁵, sicut Ecclesia suum habet fundamentum, sic et Imperium suum. Nam Ecclesie fundamentum Christus est; unde Apostolus *ad Corinthios*: “Fundamentum aliud nemo potest ponere preter id quod positum est, quod est Christus Iesus”⁶. Ipse est petra super quam h edificata est Ecclesia⁷. Imperii vero fundamentum ius humanum est.

Modo dico quod, sicut Ecclesie fundamento suo contrariari non licet, sed debet semper inniti super illud iuxta illud *Canticorum* “Que est ista, que ascendit de deserto delitiis affluens, innixa super dilectum?”⁸, sic et Imperio licitum non est contra ius humanum aliquid facere. Sed contra ius humanum esset, si se ipsum Imperium destrueret: ergo Imperio se ipsum destruere non licet. Cum ergo scindere Imperium esset destruere ipsum, consistente Imperio in unitate Monarchie universalis, manifestum est quod Imperii auctoritate fungenti scindere Imperium non licet. Quod autem destruere Imperium sit contra ius humanum, ex superioribus est manifestum.

Preterea, omnis iurisdictio prior est suo iudice: iudex enim ad iurisdictionem ordinatur, et non e converso; sed Imperium est iurisdictio omnem temporalem iurisdictionem ambitu suo comprehendens: ergo ipsa est prior suo iudice, qui est Imperator, quia ad ipsam Imperator est ordinatus, et non e converso. Ex quo patet quod Imperator ipsam permutare non potest in quantum Imperator, cum ab ea recipiat esse quod est. Modo dico sic: aut ille Imperator erat cum dicitur Ecclesie contulisse, aut non; et si non, planum est quod nichil poterat de Imperio conferre; si sic, cum talis collatio esset minoratio iurisdictionis, in quantum Imperator hoc facere non poterat. Amplius,

le); ora, scindere l'Impero è contrario all'ufficio affidato all'imperatore (poiché il suo ufficio è tenere il genere umano sottomesso ad un'unica volontà, come facilmente si può vedere nel primo libro di questo trattato); quindi all'imperatore non è consentito scindere l'Impero. Pertanto se Costantino avesse alienato – come affermano – dei domini imperiali, e questi fossero passati in possesso della Chiesa², sarebbe stata lacerata quella tunica inconsutile³ che non ardirono lacerare neppure coloro che trafissero con la lancia il Cristo vero Dio.⁴ Inoltre⁵, come la Chiesa ha il suo fondamento, così anche l'Impero ha il suo; il fondamento infatti della Chiesa è Cristo, d'onde le parole dell'Apostolo *ai Corinzi*: “Nessuno può porre un fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo”⁶. Egli è la roccia su cui fu edificata la Chiesa.⁷ Invece il fondamento dell'Impero è il diritto umano.

Ora io dico che, come non è lecito alla Chiesa andare contro il suo fondamento, ma deve sempre poggiare su di esso – secondo quel detto dei *Cantici*: “Chi è costei che sale dal deserto, colma di grazia e appoggiata sul suo diletto?”⁸ – così non è lecito all'Impero compiere atti contro il diritto umano; ma se l'Impero distruggesse se stesso, andrebbe contro il diritto umano; quindi non è lecito all'Impero distruggere se stesso. Pertanto, siccome scindere l'Impero equivarrebbe a distruggerlo, dal momento che l'Impero si regge sull'unità della Monarchia universale, è chiaro che alla persona investita dell'autorità imperiale non è lecito scindere l'Impero. Che poi distruggere l'Impero sia contro il diritto umano risulta chiaro da quanto fu detto sopra.

Inoltre, ogni giurisdizione è anteriore al suo giudice – il giudice infatti è ordinato alla giurisdizione e non viceversa –; ora, l'Impero è una giurisdizione che comprende nel suo ambito ogni altra giurisdizione temporale; quindi questa giurisdizione precede il suo giudice, che è l'Imperatore, essendo l'Imperatore ordinato ad essa e non viceversa. Da ciò risulta chiaro che l'Imperatore in quanto tale non può alterare, con alienazioni, tale giurisdizione imperiale, in quanto è in forza di questa che egli è Imperatore. Ora io dico: quando Costantino fece la donazione alla Chiesa – come sostengono – o era imperatore oppure no; se non lo era, è ovvio che non poteva donare

2. *Et cum pertinaciter...* Ecclesie: prima di mostrare, attraverso le Sacre Scritture, il contrasto tra donazione e precetti evangelici, Dante riprende un tema caro ai giuristi bolognesi. In particolare, l'autore qui si riferisce ad Accursio il quale, nella glossa *conferens generi*, ribadisce il principio, risalente a Gelasio, della divisione del potere ecclesiastico da quello imperiale. Accursio sostiene che, dal punto di vista del diritto, Costantino non avrebbe potuto spogliarsi della giurisdizione: in questo caso l'Impero, infatti, avrebbe rischiato di perire.

3. *tunica inconsutilis*: si tratta della tunica di Cristo la quale, formata da un unico pezzo di tessuto, rappresenta l'unità dei Cristiani.

4. *quam scindere... perforarunt*: questo passo si riferisce a quanto narrato nel *Vangelo di Giovanni* 18, 23-24 (“I soldati, quand'ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, ed anche la

tunica. Ma la tunica era senza cucitura, tessuta dalla parte superiore tutta di un pezzo. Dissero dunque fra di loro: «Non dividiamola, ma tiriamo a sorte di chi sarà»).

5. *Preterea*: inizia, con questo avverbio, l'elenco di alcuni passi biblici che mostrano il contrasto tra donazione di Costantino e precetti evangelici.

6. *Fundamentum... Iesus*: si tratta della prima *Lettera ai Corinzi*, 3, 11.

7. *Ipsa est petra...* Ecclesia: è una citazione dalla *Lettera agli Efesini* 2, 20 (“Il vostro edificio ha per fondamento gli apostoli e i profeti, mentre Cristo Gesù stesso è la pietra angolare”). Per l'immagine della pietra angolare si consideri ancora il passo di *Isaia*, 28, 16 ricordato nella prima *Lettera di Pietro* 2, 6 (“Ecco, io pongo in Sion una pietra, una pietra scelta, angolare, preziosa, bene fondata; chi crede non si agiterà”).

8. *Que... dilectum*: il passo è tratto, come dice Dante, dal *Cantico dei Cantici* 8, 5.

si unus Imperator aliquam particulam ab Imperii iurisdictione discindere posset, eadem ratione et alius. Et cum iurisdictione temporalis finita sit et omne finitum per finitas decisiones assumatur, sequeretur quod iurisdictione prima posset annihilari: quod est irrationabile. Adhuc, cum conferens habeat se per modum agentis et cui confertur per modum patientis, ut placet Philosopho in quarto *ad Nicomacum*, non solum ad collationem esse licitam requiritur dispositio conferentis, sed etiam eius cui confertur: videtur enim in patiente et disposito actus activorum inesse. Sed Ecclesia omnino indisposita erat ad temporalia recipienda per preceptum prohibitivum expressum, ut habemus per Matheum sic: “Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris, non peram in via” etc. Nam etsi per Lucam habemus relaxationem precepti quantum ad quedam, ad possessionem tamen auri et argenti licentiatam Ecclesiam post prohibitionem illam invenire non potui. Qua re, si Ecclesia recipere non poterat, dato quod Constantino hoc facere potuisset de se, actio tamen illa non erat possibilis propter patientis indispositionem. Patet igitur quod nec Ecclesia recipere per modum possessionis, nec ille conferre per modum alienationis poterat. Poterat tamen Imperator in patrocinium Ecclesie Patrimonium et alia deputare, inmoto semper superiori dominio, cuius unitas divisionem non patitur. Poterat et vicarius Dei recipere non tanquam possessor, sed tanquam fructuum pro Ecclesia pro Cristi pauperibus dispensator: quod apostolos fecisse non ignoratur.

Adhuc dicunt quod Adrianus papa Carolum Magnum sibi et Ecclesie advocavit ob iniuriam Longobardorum, tempore Desiderii regis eorum; et quod Carolus ab eo recepit Imperii dignitatem non obstante quod Michael imperabat apud Constantinopolim. Propter quod dicunt quod omnes qui fuerunt Romanorum Imperatores post ipsum, et ipsi advocati Ecclesie sunt et debent ab Ecclesia advocari: ex quo etiam sequeretur illa dependentia quam concludere volunt. Et ad hoc infringendum dico quod nichil dicunt: usurpatio enim iuris non facit ius. Nam si sic, eodem modo auctoritas Ecclesie probaretur dependere ab Imperatore, postquam Octo imperator Leonem papam restituit et Benedictum deposuit, necnon in exilium in Saxoniā duxit.

nulla di ciò che appartiene all’Impero; se lo era, non poteva ugualmente farlo in quanto imperatore, poiché tale donazione sarebbe stata una diminuzione della giurisdizione. Inoltre, se un imperatore potesse sottrarre alla giurisdizione dell’Impero una piccola parte di questo, un altro potrebbe fare altrettanto. E siccome la giurisdizione temporale è finita, e ogni cosa finita si consuma a forza di sottrazioni parziali, ne seguirebbe che la primitiva giurisdizione potrebbe venire annullata, il che è irragionevole. Ancora, siccome chi dà funge da agente e chi riceve da paziente, come dice il Filosofo nel quarto libro dell’*Etica a Nicomaco*, affinché una donazione sia lecita si richiede non solo la capacità del donante, ma anche quella del ricevente “poiché sembra che l’atto delle cause agenti sia ricevuto nel paziente disposto a riceverlo”. Ora la Chiesa non aveva affatto la capacità di ricevere beni temporali per questo espresso divieto che si legge in Matteo: “Non possedete oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né bisaccia per il viaggio” ecc. E sebbene in Luca troviamo una dispensa da questo divieto riguardo ad alcuni oggetti, tuttavia non mi è più capitato di trovare, dopo quel divieto, che la Chiesa fosse autorizzata a possedere oro e argento. Perciò, se la Chiesa non poteva ricevere, anche ammesso che da parte sua Costantino potesse donare, tale atto di donazione non era valido per l’incapacità del donatario [a ricevere]. È quindi chiaro che né la Chiesa poteva ricevere a titolo di proprietà, né Costantino poteva donare sotto forma di alienazione. Tuttavia l’Imperatore, per la tutela della Chiesa, poteva assegnarle un patrimonio ed altre risorse, salvo sempre il dominio sovrano dell’Impero, la cui unità non ammette divisioni. Ed anche il vicario di Dio poteva ricevere quei beni, non però come proprietario, ma come dispensatore dei proventi a beneficio della Chiesa e dei poveri di Cristo, ciò che gli apostoli già facevano, com’è noto. Affermano ancora che papa Adriano invocò la protezione di Carlo Magno per sé e per la Chiesa contro gli attacchi dei Longobardi, al tempo del loro re Desiderio, e che Carlo ricevette da lui la dignità imperiale, nonostante che Michele fosse imperatore a Costantinopoli. Per questo fatto sostengono che tutti gli imperatori romani che gli succedettero sono anch’essi difensori della Chiesa, e tali debbono essere da questa ritenuti; da ciò conseguirebbe proprio quella dipendenza [dell’Impero] che essi pretendono appunto dedurre. Per confutare questo argomento, affermo che esso non prova nulla, perché l’usurpazione di un diritto non crea diritto. Poiché se fosse così, si potrebbe dimostrare, allo stesso modo, che l’autorità della Chiesa dipende dall’Imperatore, dal giorno in cui l’imperatore Ottone rimise sul seggio papale Leone e depose Benedetto, e lo condusse esule in Sassonia.

da *Opere minori di Dante Alighieri*, vol. 2, *Monarchia*, a cura di P. Gaia, UTET, Torino, 1986

Linee di analisi testuale

La struttura sillogistica

Dal punto di vista concettuale, il discorso è chiaro e si basa sulle eminenti fonti delle Sacre Scritture e sulle argomentazioni della scuola di diritto bolognese. Lasciando quindi da parte i significati espliciti del passo, analizziamo la sua struttura che è basata su un sistema di rigorosa dimostrazione sillogistica.

In primo luogo, Dante espone, proprio attraverso un sillogismo, il punto di vista della Chiesa a proposito della *Donazione*:

(premessa maggiore)	A	Nessuno può avere legittimamente i beni che appartengono alla Chiesa, se non dalla Chiesa stessa.
(premessa minore)	B	L'Impero è uno dei beni della Chiesa.
		ergo
(conclusione)		Nessuno può avere legittimamente l'Impero se non dalla Chiesa stessa

Si tratta d'un sillogismo di seconda figura, in quanto il termine medio (i beni della Chiesa) è predicato sia della premessa maggiore (A) sia di quella minore (B).

Dante afferma immediatamente che non si può considerare valida la premessa minore (B) di questo ragionamento, e lo dimostra con un altro sillogismo che, per quel che riguarda la premessa minore, si basa su alcune dottrine dei glossatori della scuola bolognese (cfr. nota 2).

(premessa maggiore)	A	Nessuno può compiere azioni che vadano contro il suo ufficio
(premessa minore)	B	L'ufficio imperiale corrisponde a tenere unito l'Impero
		ergo
(conclusione)		L'ufficio imperiale non può non tenere unito l'Impero.

Questo è un sillogismo di prima figura, in quanto il termine medio (ufficio, universale nella premessa maggiore e singolare in quella minore) compare in qualità di predicato nella premessa maggiore (A) ed in qualità di soggetto nella premessa minore (B).

La donazione di Costantino nella *Commedia*

L'episodio della donazione (a cui Dante, come si è visto, è particolarmente sensibile) e la figura di Costantino ritornano più volte nella *Commedia*. Ne ricordiamo qui i passi, per gli opportuni rinvii e confronti:

- *Inferno* XIX, vv. 115-117: Dante e Virgilio si trovano nella terza bolgia, dove sono puniti i simoniaci; negli ultimi tre versi dell'invettiva contro i papi simoniaci Dante nomina la donazione di Costantino ("Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre, / non la tua conversion, ma quella dote / che da te prese il primo ricco patre!");
- *Inferno* XXVII, vv. 94-95: Dante, nell'ottava bolgia, ricorda in forma di similitudine la leggenda della guarigione di Costantino dalla lebbra per opera del papa Silvestro ("Ma come Costantin chiese Silvestro / d'entro Siratti a guerir de la lebbre);
- *Purgatorio* XXXII, vv. 124-29: Dante, nel Paradiso terrestre, assiste alle trasformazioni del carro, simbolo della Chiesa; l'aquila simbolo dell'Impero, che lascia le penne sul carro allude alla donazione di Costantino (Poscia per indi ond'era pria venuta, / l'aguglia vidi scender già ne l'arca / del carro e lasciar lei di sé pennuta; / e qual esce di cuor che si rammarca, / tal voce uscì del cielo e cotal disse: / "O navicella mia, com' mal se' carca!"); cfr. vol. I, pagg. 277-279.
- *Paradiso* VI, vv. 1-3: Dante, nel cielo di Mercurio, incontra Giustiniano, il quale parte proprio dalla *translatio imperii* di Costantino (il trasferimento della capitale dell'Impero da Roma a Costantinopoli) e dalla conseguente sua donazione, per delineare la storia dell'aquila, cioè dell'Impero ("Poscia che Costantin l'aquila volse / contr'al corso del ciel, ch'ella seguio / dietro a l'antico che Lavina tolse");
- *Paradiso* XX, vv. 55-60: nel cielo di Giove, dove si trovano le anime dei giusti, la figura dell'aquila parla a Dante e gli spiega quali spiriti compongano il suo occhio; tra questi c'è Costantino, di cui viene ricordata la donazione ("L'altro che segue, con le leggi e meco, / sotto buona intenzion che fe' mal frutto, / per cedere al pastor si fece greco: / ora conosce come il mal dedutto / dal suo bene operar non li è nocivo, / avvegna che sia 'l mondo indi distrutto").

Lavoro sul testo

1^a
Prova
A

Comprensione complessiva

1. Leggi con attenzione questo brano del *Monarchia* e quindi riassumilo in non più di 10 righe.

Analisi e interpretazione del testo

2. Rispondi in modo sintetico alle seguenti domande:
 - a. Da chi proviene il potere dell'imperatore? Per quali motivi, secondo Dante?
 - b. Perché si può definire sillogistica la struttura del discorso dantesco?
3. Spiega in maniera puntuale il significato delle seguenti espressioni:
 - a. *...l'una autorità dipende dall'altra, come essi pretendono;*
 - b. *a nessuno è consentito valersi dell'ufficio affidatogli per compiere atti contrari all'ufficio stesso;*
 - c. *l'Impero si regge sull'unità della Monarchia universale.*

Approfondimenti

4. Approfondisci tramite opportune e mirate ricerche la storia della cosiddetta "donazione di Costantino". Elabora su questo argomento una breve relazione (max 20 righe).

1^a
Prova
B

Saggio breve

5. Come hai letto nelle *Linee di analisi testuale*, la "donazione" e la figura dell'imperatore Costantino sono molto presenti anche nella *Commedia*. Facendo riferimento ai passi della *Commedia* in questione, individua i principali motivi che inducono Dante a citare più volte questo documento. Poi elabora un saggio breve, a cui darai un titolo coerente con la tua trattazione. Ipotizza, come destinazione editoriale, il fascicolo scolastico di ricerca e documentazione oppure la rassegna di argomento culturale. Non superare le due colonne di metà foglio protocollo.

3^a
Prova
B

Quesiti a risposta singola

6. Rileggi con attenzione le *Linee di analisi testuale* e rifletti sui temi centrali e sullo stile del brano; quindi elabora una risposta sintetica (max 7 righe) per ciascuno dei seguenti quesiti.
 - a. Come si configura nel pensiero di Dante il rapporto fra Impero e Papato?
 - b. Quali argomentazioni di natura religiosa fornisce Dante nel suo discorso? Che cosa intende dimostrare con esse?
 - c. Quali sono, invece, le argomentazioni di natura storica? A qual fine Dante vi ricorre?